

**STATUTO
"FONDAZIONE STEVANATO E.T.S."**

**TITOLO PRIMO
PREAMBOLO**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, ASSENZA DI FINE DI LUCRO,
SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITA'**

===

PREAMBOLO

Il Cavaliere del Lavoro dottor Sergio Stevanato e i di lui figli dottor Marco Stevanato e dottor Franco Stevanato, nel solco della tradizione di generosità della famiglia Stevanato e nel desiderio di contribuire allo sviluppo sociale con parte delle risorse economiche conseguite tramite l'attività d'impresa del gruppo Stevanato, intendono rendere ancor più stabile ed organizzato il proprio impegno a favore della comunità e delle categorie sociali più deboli, mediante iniziative di solidarietà sociali, filantropiche e di beneficenza.

Per tale intendimento essi promuovono la costituzione di una Fondazione retta dal presente Statuto.

ARTICOLO 1)

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, per iniziativa del Cavaliere del Lavoro dottor Sergio Stevanato e i di lui figli dottor Marco Stevanato e dottor Franco Stevanato (d'ora in avanti chiamati per brevità "i Fondatori") una Fondazione denominata **"FONDAZIONE STEVANATO E.T.S."**.

1.2. La denominazione potrà essere scritta con qualunque carattere o rilievo tipografico.

La Fondazione potrà, all'occorrenza, registrare il marchio **"FONDAZIONE STEVANATO E.T.S."** ai sensi di legge.

ARTICOLO 2)

SEDE – DURATA - AMBITO TERRITORIALE

2.1 La Fondazione ha sede in Piombino Dese (Padova), via Molinella n. 17.

2.2 La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero.

2.3 La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

2.4 La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, delegazioni, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero onde svolgere attività rientranti nella finalità della Fondazione nonché attività di promozione, sviluppo ed incremento della Fondazione stessa.

ARTICOLO 3)

ASSENZA DI FINE DI LUCRO - SCOPI ED ATTIVITA'

3.1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lettera i dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell' art. 5 del CTS (lettera u dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017).

In particolare la Fondazione opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e formazione e dello sport (e della ricerca scientifica) nonché nell'ambito delle attività culturali educative anche attraverso lo sport e interviene a sostegno dei bambini e dei giovani che versano in situazioni di grave difficoltà a causa di loro patologie, del disagio delle loro famiglie o di altre situazioni che possano pregiudicare le condizioni di salute e di crescita.

3.2. Al fine di perseguire i suoi scopi la Fondazione:

- promuove, supporta ed organizza opere di beneficenza, assistenza sociale anche in ambito sportivo, scolastica, sanitaria e socio sanitaria (al di fuori della diretta erogazione dei servizi riservati ad operatori qualificati);
- promuove ed organizza manifestazioni, seminari, convegni, dibattiti, conferenze;
- attiva campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi delle necessità sociali del proprio territorio, della povertà e dei bisogni vecchi e nuovi, sui risultati delle proprie attività, ed in genere ogni altra forma di conoscenza riguardo i propri set-

tori di intervento istituzionale;

- promuove convenzioni, accordi ed intese nonché sviluppa rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti ed enti no-profit, anche aventi ad oggetto la realizzazione di immobili, impianti, strutture comunque denominati, destinati alle attività e finalità di cui sopra.

La Fondazione inoltre ha come scopo il sostegno e lo sviluppo, nell'accezione più ampia dei termini, dell'attività sportiva ovunque svolta, in Italia o all'estero.

Nell'ambito di queste attività la Fondazione potrà realizzare sul territorio veneto centri sportivi costituiti da impianti e spazi destinati all'esercizio dell'attività sportiva e alle attività di servizio ed accessorie e di foresteria.

La Fondazione si propone altresì, sempre nell'ambito delle predette attività, di contribuire al sostegno e allo sviluppo di associazioni o società sportive operanti in Italia o all'estero o al sostegno di singoli atleti iscritti ad associazioni o società sportive italiane o estere, anche con sponsorizzazioni finalizzate alla fornitura di materiale sportivo e all'esercizio di attività e servizi, anche attraverso lo sfruttamento di tecnologie, per lo sviluppo ed il recupero psicofisico dell'attività sportiva e quali attività di fisioterapia, psicologia, mental coaching, osteopatia, tecniche posturali, ecc.

Nell'ambito della più ampia attività di sponsorizzazione la Fondazione si prefigge altresì lo scopo di istituire borse di studio o di fornire contributi in denaro e/o materiale sportivo per una durata annuale, pluri annuale o anche quali contributi spot o una tantum a favore di singoli atleti ritenuti meritevoli o comunque bisognosi, il tutto sulla base di quanto discrezionalmente scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

3.3 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti punti del presente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.4 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

===

ARTICOLO 4)

DESTINAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

4.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente,

a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

4.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 70.000 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

4.3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, il patrimonio stesso, ovvero se del caso a surrogare i singoli beni che lo compongono, nonché qualsiasi altro provento, incremento patrimoniale ed eventuali risorse derivanti da servizi svolti, comunque conseguiti, e potrà altresì disporre dei propri beni a favore di altro Ente o Istituzione, con l'onere espresso che essi siano impiegati per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

TITOLO TERZO

ORGANI

===

ARTICOLO 5)

ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Vice-Presidente della Fondazione;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.
- e) il Segretario Generale (o Direttore Generale), ove nominato;
- f) il Comitato di Indirizzo, ove nominato.

5.2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di anni 3 (tre) salvo quanto previsto

per i membri del consiglio di amministrazione nominati dai Fondatori.

Le cariche di cui alla lettera a), b) c) ed f) sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

5.3. Tuttavia, per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere un compenso predeterminandone l'importo.

ARTICOLO 6)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI E POTERI

6.1. Il Consiglio di Amministrazione, costituente l'Organo Collegiale di indirizzo e di gestione della Fondazione, provvede alla sua amministrazione ordinaria e straordinaria con i più ampi poteri, nel rispetto dei criteri ispiratori dell'azione della Fondazione, quali risultanti dal presente statuto.

6.2. Il primo Consiglio di Amministrazione si compone dei tre Fondatori i quali ne faranno parte a vita.

Successivamente alla rinuncia, permanente impedimento o decesso di uno o due dei Fondatori, ovvero qualora i fondatori ritengano di aggiungere altri consiglieri, i Fondatori superstiti o l'ultimo superstite nomineranno uno o più consiglieri con un massimo di due determinandone la durata che potrà essere a tempo determinato ovvero sino a revoca.

I Fondatori manterranno tale potere-dovere di nomina fino al loro decesso.

Dopo il decesso, permanente impedimento o rinuncia dell'ultimo dei Fondatori, e fatta salva una diversa indicazione risultante dal suo testamento, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) nominati per cooptazione da quelli rimasti.

Gli amministratori non nominati dai Fondatori restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di:

- a) stabilire, predisporre ed approvare annualmente in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, le direttive generali del loro svolgimento, i criteri e le priorità di intervento nonché di verificare e controllarne l'esecuzione;
- b) eseguire ed autorizzare l'esecuzione di ogni attività consentita alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi fini e porre in essere ogni altra operazione economico-finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per raggiungere i fini della Fondazione;
- c) deliberare le modifiche dello Statuto;
- d) approvare e modificare l'eventuale regolamento della Fondazione;
- e) approvare entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il bilancio preventivo annuale ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno quello consuntivo annuale, nonché approvare i documenti e le situazioni contabili inerenti nei termini di legge;
- f) gestire i beni ed i mezzi finanziari e patrimoniali della Fondazione;
- g) acquistare, vendere, alienare, permutare e compiere qualunque atto di disposizione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, macchinari, impianti, arredi, beni immobili e diritti reali di godimento, anche con patto di riscatto;

- h) amministrare i beni mobili ed immobili, e quindi approntare e sottoscrivere o risolvere contratti di locazione, di sublocazione, di affitto (anche ultranovennali), di comodato, di godimento in genere, anche temporaneo o turnario, riscuotere e pagare pigioni e canoni od altre indennità connesse, disporre e far eseguire restauri, riparazioni, lavori di manutenzione e migliorie di qualunque genere e natura, prescegliendo al riguardo le imprese e stipulando con le stesse i relativi contratti, fissando e pattuendo prezzi ed importi, capitolati, stati d'avanzamento, termini, scadenze, decadenze e quant'altro inerente;
- i) accettare donazioni o liberalità, siano o no gravate da oneri o condizioni, accettare eredità con beneficio di inventario e conseguire legati, o rinunciare alle une e agli altri;
- l) eleggere il Presidente della Fondazione, che sarà anche Presidente del Consiglio stesso;
- m) eleggere fra i suoi membri il Vice-Presidente della Fondazione, che sarà anche Vice-Presidente del Consiglio stesso;
- n) nominare se lo ritiene opportuno un Segretario (o Direttore) Generale della Fondazione e determinarne l'eventuale compenso;
- o) nominare il Sindaco / Revisore e determinarne l'eventuale compenso;
- o) gestire i rapporti con il personale, fissare la loro retribuzione; avvalersi della collaborazione di consulenti esterni;
- p) deliberare lo scioglimento della Fondazione, salvo il disposto dell'articolo 27 del Codice Civile, i criteri per la devoluzione del suo patrimonio residuo, nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge;
- q) deliberare su tutti gli argomenti se previsti dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione:

- può delegare singole sue funzioni e poteri ad uno o più dei propri componenti, a cui conferire la connessa rappresentanza e la firma, disgiuntamente o congiuntamente;
- ha altresì facoltà di nominare procuratori, anche esterni al Consiglio, per il compimento di uno o più singoli atti o alle liti.

6.5. Nel caso sia necessario ai fini di cui sopra il rilascio di una procura in forma notarile, essa sarà sottoscritta dal Presidente, in esecuzione ed in conformità della delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta sia necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, sempre su convocazione del Presidente.

7.2. L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della convocazione, che può essere fissato anche al di fuori della sede purché in Italia, e gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare, i quali dovranno essere stabiliti dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione.

7.3. L'avviso di convocazione dovrà pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) o altro mezzo che consenta di accertare l'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima del

giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma o messaggio telefax o per via telematica con preavviso di quarantotto ore.

7.4. E' valida la riunione del Consiglio in forma totalitaria, a prescindere da ogni avvenuta convocazione o regolarità della stessa, ma ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiara non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nei verbali della adunanza.

7.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

7.6. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

7.7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento o su indicazione dello stesso, dal Vice-Presidente, se nominato; in caso di loro congiunta assenza o impedimento dal membro del Consiglio più anziano.

7.8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la delibera di modifica dello Statuto che dovrà essere assunta con la presenza di almeno i tre quarti dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la delibera di scioglimento della Fondazione per la quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei membri.

7.9. In caso di parità, il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente, vale doppio.

7.10. Il voto sarà espresso sempre in modo palese.

7.11. Non è ammessa la partecipazione per delega.

7.12. Di ogni riunione e seduta consiliare sarà redatto un verbale, steso dal Segretario, anche esterno al Consiglio, nominato dal Consiglio, e sottoscritto da Presidente e Segretario.

ARTICOLO 8) PRESIDENTE

8.1. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua natural durante, al Cavaliere del Lavoro dottor Sergio Stevanato che potrà in ogni momento rinunciarvi.

8.2. Successivamente il Presidente della Fondazione è nominato:

- dal medesimo dottor Sergio Stevanato, nel caso in cui egli non voglia assumere la carica o vi rinunci;
- ovvero in caso di sua mancanza, con delibera presa a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti.

8.3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

8.4. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

8.5. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9)

VICE PRESIDENTE

9.1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

9.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 10)

SEGRETARIO (O DIRETTORE) GENERALE

10.1. Il Segretario (o Direttore) Generale della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi.

10.2. I suoi compiti verranno determinati dall'organo che lo nomina il quale stabilirà altresì se riconoscere al segretario una retribuzione determinandone l'importo.

In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

10.3. Inoltre, il Segretario (o Direttore) Generale:

- attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione,
- predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate,
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente

della stessa,

- predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione,
- provvede all'istruttoria degli affari da sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti,
- sovrintende all'attività tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione,
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

10.4. Il Segretario (o Direttore) Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti funzionali e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, in conformità agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti.

10.5. In particolare, il Segretario (o Direttore) Generale:

- ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Fondazione e alla manutenzione dei beni della Fondazione e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale e ordinario funzionamento dell'attività, firmando i relativi contratti ed impegni di spesa;
- firma la corrispondenza ordinaria, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Fondazione e riceve lettere, raccomandate, assicurate, pacchi, vaglia postali e qualsiasi documento bancario o doganale in ordine alle merci per l'importazione e l'esportazione, ivi compresa la documentazione IVA;
- riceve notifiche di qualsiasi genere;
- rende dichiarazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, anche nella forma sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
- apre conti correnti bancari ed ivi effettua operazioni quali prelievi, versamenti, richieste di libretti di assegni, mediante emissioni di assegni ed ordini di bonifico;
- appone le quietanze sui titoli di pagamento, sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private e rilascia quietanza per qualsiasi somma incassata a fronte di crediti della Fondazione;
- dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti;
- sottoscrive qualsiasi dichiarazione o documento diretto all'Amministrazione Finanziaria (denunce I.V.A., dichiarazioni dei redditi, ecc.) ed in genere ogni stampato o modello inerente alla posizione fiscale della Fondazione;
- esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11)

ORGANO DI CONTROLLO

11.1 L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplen-

ti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12)

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

12.1 E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 13)

COMITATO DI INDIRIZZO

13.1. Al fine della migliore realizzazione degli scopi della Fondazione, potrà essere costituito un Comitato di Indirizzo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e del riconosciuto prestigio negli ambiti di attività della Fondazione.

13.2. I membri del Comitato d'Indirizzo, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali e professionali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività della Fondazione.

13.3. Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli amministratori potrà fornire indicazioni e pareri sulle attività da realizzare, ed in genere svolgere una funzione tecnico-consultiva in merito al programma delle iniziative, ovvero ancora pronunciarsi su ogni altra questione per la quale l'Organo Amministrativo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

13.4. Il Comitato, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento alle iniziative della Fondazione e le personalità più accreditate ed autorevoli del mondo religioso, della politica, dell'economia, della cultura, dell'università, dell'esperienza accademica, professionale ed imprenditoriale nei vari settori di riferimento.

13.5. I componenti il Comitato, una volta nominati, durano in carica cinque anni, salvo rinuncia o dimissioni.

TITOLO QUARTO

LIBRI - REGISTRI - ESERCIZI - BILANCI

===

ARTICOLO 14)

LIBRI E REGISTRI CONTABILI

14.1. I libri cd. "sociali" e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- 3) il libro giornale della contabilità;
- 4) il libro dell'inventario;
- 5) tutti quei libri obbligatori, in caso di svolgimento di attività commerciale.

14.2. Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario (o Direttore) in ogni pagina ovvero sottoposti, a scelta dell'Organo Amministrativo, a vidimazione notarile.

ARTICOLO 15)

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

15.1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

15.2. Per ciascun esercizio saranno redatti bilancio preventivo e bilancio consuntivo.

15.3. Il bilancio annuale deve essere redatto con chiarezza e in modo veritiero e deve essere tale da riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'Ente sì da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria della Fondazione e deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata.

15.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

15.5. E' vietato, anche in modo indiretto, distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

15.6 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO QUINTO

SCIoglimento - ESTINZIONE - RINVIO

===

ARTICOLO 16)

SCIoglimento - ESTINZIONE

16.1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti.

16.2. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

16.3. E' obbligatorio devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17)

RINVIO

17.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Stevanato Sergio, Elena Bressan (L.S.).